



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 15.04.2021

AGGIORNATO AL 17 dicembre 2023 ed approvato con relativa delibera del CdA.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs 231/2001

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1 – Quadro normativo

1.1 Il modello ex D.Lgs. 231/2001

In ottemperanza a quanto previsto dalla delega prevista dall'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha istituito nel nostro ordinamento una ipotesi di responsabilità degli enti per reati commessi da persone fisiche che fanno parte della sua organizzazione.

La disciplina prevista dal Decreto ha adeguato il sistema italiano in materia di responsabilità delle persone giuridiche rispetto ad alcune Convenzioni a cui l'Italia ha aderito, quali le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea) e del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione ove siano coinvolti funzionari della Comunità e degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Benché denominata responsabilità "amministrativa" essa assume una natura di tipo misto, assumendo i caratteri e principi garantistici tipici del sistema penalistico, quali il principio di legalità (art. 2) o la successione delle leggi nel tempo (art. 3), ma prevedendo nei confronti dell'ente una sanzione di tipo amministrativo.

La natura mista dell'apparato sanzionatorio si comprende anche alla luce della competenza attribuita al Giudice Penale, con regole processuali modellate sul codice di rito: l'Autorità competente alla contestazione dell'illecito è il Pubblico Ministero e la sanzione è irrogata dal Giudice penale.

La responsabilità dell'ente, che si aggiunge a quella della persona fisica proseguendo su un binario parallelo ed indipendente, si configura qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 5:

- che il reato presupposto sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, indipendentemente dal fatto che tale obiettivo sia poi stato raggiunto;

- che il reato sia commesso da un soggetto apicale, ovvero coloro che ricoprono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o da persone fisiche sottoposte alla vigilanza o alla direzione dei soggetti apicali, nonché da soggetti che agiscono in nome e per conto dell'ente.

L'ente non risponde qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse esclusivo del soggetto agente o di terzi.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto in argomento, l'Ente non risponde dei reati commessi nel proprio interesse dalle dette persone fisiche, laddove riesca a provare che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello eventualmente verificatosi. I modelli 231, pertanto, hanno il compito di identificare le aree di attività aziendali all'interno delle quali esistono le condizioni per il verificarsi dei reati da cui potrebbe derivare la responsabilità dell'ente e, conseguentemente, di prevedere protocolli operativi tendenti a ridurre la possibilità di commissione di quest'ultimi.

Il presente modello, pertanto, è stato adottato per il perseguimento delle finalità preventive di cui sopra e, secondo la normativa applicabile è sottoposto ad aggiornamento continuo. A Nell'ultimo adeguamento, avvenuto al 26 giugno 2023, la Kratos e l'OdV ha tenuto conto non solo dell'aggiornamento dei nuovi reati presupposto inseriti nel Dlgs 231/2001, ma anche delle modifiche legislative di cui al Dlgs 10.03.2023 numero 24 (disciplina del Whistleblowing). Sono stati altresì apportati nuovi protocolli di controllo e verifica per la prevenzione degli illeciti. In tale attività l'OdV ha tenuto conto delle Linee guida di Confindustria 2021 e di quelle Confcooperative 2010.

1.1.1 Le fattispecie di reato

La sezione III del decreto (da artt. 24 a 26) comprende una serie di articoli che identificano quali siano i c.d. reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

Il legislatore è più volte intervenuto ampliando le fattispecie fino a ricomprendere, con la recente riforma di cui al D.L. 26 ottobre 2019 n. 26, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

Il quadro è in continua evoluzione, sicché si elencano di seguito, nel dettaglio, tutte le fattispecie ad oggi previste dal Decreto.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal Dlgs 75/2020].

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
[modificato dalla L. n. 3/2019]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)[introdotto dal Dlgs 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art.2 L.23/12/1986 n.898]

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019].

- Documenti Informatici (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019 e dal D.lgs. 75/2020].

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma (art. 314 c.p.) [introdotto dal Dlgs 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.) [introdotto dal Dlgs 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal Dlgs 75/2020]
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati societari (Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs 19/2023].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/23) [aggiunto dal D.Lgs. 19/2023].

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005].

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.lgs. 107/2018 e dalla Legge 238/2021]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998)

**Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)
[articolo modificato dal D.lgs. n. 107/2018].**

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal Dlgs 195/2021].

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.lgs. n. 21/2018 e 116/2020].

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257)

- Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni in materia di tutela dell'aria (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161].

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998)

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.lgs. n. 21/2018].

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 39/2019].

Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020].

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2020) [introdotto dal D.Lgs n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2020) [introdotto dal D.Lgs n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs n. 74/2020) [introdotto dal D.Lgs n. 75/2020].

Contrabbando – Diritti di confine (Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].

Delitti Tentati (Art. 26 D.lgs. 231/2001)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

- Associazione per delinquere
- Associazione di tipo mafioso
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità L'articolo indica le sanzioni e le giudiziaria
- Favoreggiamento personale

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 – septiesdecies, Dlgs 231/2001) [articolo aggiunto dalla L.n.22/2022]

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggi di beni culturali e paesaggistici [art. 25 duodevicies Dlgs 231/2001]

Delitti in materia i strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1 Dlgs 231/231) [articolo aggiunto dal Dlgs 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1 comma 2 Dlgs n. 231/2001) [articolo aggiunto del Dlgs 184/2021]

- L'articolo indica le sanzioni specifiche per particolari ipotesi rientranti nei reati di cui al punto precedente

1.1.2 Apparato sanzionatorio

Se la Società è ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 9 del Decreto può essere condannata a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione.

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

Le sanzioni previste dal Decreto sono:

sanzione pecuniaria (art. 10) - le sanzioni pecuniarie sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente e sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". L'importo di ogni singola quota va da euro 258 ad euro 1.529 e viene applicata per un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000.

Il Giudice determina il numero delle quote sulla base di:

- gravità del fatto;
- grado della responsabilità dell'ente;
- attività svolta al fine di eliminare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di reati.

Il valore della singola quota è invece commisurato sulla base delle condizioni economico-patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

b. Sanzioni interdittive (art. 13) - le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alla sanzione pecuniaria se:

a) espressamente previste per il reato per cui si procede (tali sanzioni non sono previste per esempio per i reati societari e per i reati di abuso di mercato);

b) purch  ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- I. la Societ  ha tratto dal reato un profitto rilevante dal reato e il reato   stato commesso da un soggetto apicale;
- II. la Societ  ha tratto dal reato un profitto rilevante dal reato e il reato   stato commesso da un soggetto subordinato a causa di gravi carenze organizzative;
- III. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attivit ;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gi  concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive colpiscono la specifica attivit  o ramo di attivit  nell'ambito del quale   stato commesso il reato. Sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere irrogate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, ovvero gi  durante le indagini preliminari e prima della sentenza di condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilit  dell'ente e il pericolo concreto che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

c. La confisca - la confisca   sempre applicata in caso di condanna.

Questa sanzione consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato ovvero, quando non è possibile eseguirla direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

In fase di indagini preliminari può essere applicato il sequestro preventivo del profitto finalizzato alla confisca.

- d. **La pubblicazione della sentenza di condanna** - questa sanzione consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero e a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice o nell'affissione della sentenza nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tutte le sanzioni indicate dal Decreto hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un giudice penale.

1.1.3 Delitti tentati

L'art. 26 d.lgs. 231/2001, plasmato sull'art. 56 c.p., prevede una riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni, pecuniarie ed interdittive, in caso di delitto tentato.

Al comma secondo è poi prevista una forma particolare di "recesso attivo".

È infatti esclusa la punibilità dell'ente qualora lo stesso volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, dimostrando la separazione dell'ente dal soggetto – agente del reato presupposto - che agisce in suo nome e per suo conto.

1.1.4 Reati commessi all'estero

L'art. 4 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente possa rispondere in Italia anche qualora un reato presupposto sia stato commesso all'estero.

I presupposti per azionare tale responsabilità sono:

- il reato deve essere stato commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da un soggetto funzionalmente legato allo stesso *ex art. 5 d.lgs. 231/2001*;
- l'ente deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- si rinvia alle condizioni previste agli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nel rispetto del principio di legalità esclusivamente per i reati contenuti nelle disposizioni di cui agli artt. 24 – 25 *quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001). Nell'ipotesi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede solo se la richiesta venga formulata anche nei confronti dell'ente;
- sussistendo le condizioni di cui sopra, non deve procedere nei confronti dell'ente lo Stato in cui è stato commesso il fatto.

1.1.5 Condizioni di esenzione, responsabilità

Il Decreto prevede espressamente le ipotesi in cui l'ente sia esente dalla responsabilità "amministrativa".

L'art. 6, comma 1, lett. a) esclude la responsabilità dell'ente per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, qualora lo stesso riesca a provare che l'organo dirigente abbia adottato ed attuato in modo efficace un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione del reato verificatosi nel caso di specie.

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;

- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'ente deve poi provare che l'osservanza ed il funzionamento del Modello siano affidati ad un organismo dotato di poteri di autonomia e controllo e che il reato sia stato commesso dal soggetto apicale eludendo fraudolentemente le disposizioni contenute nel Modello.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, sia quando muti la normativa di riferimento, e in particolare siano introdotti nuovi reati presupposto.

L'art. 7 prevede poi l'ipotesi di esclusione della responsabilità dell'ente qualora il reato venga commesso da soggetto sottoposti all'altrui direzione.

In tal caso l'ente non risponde solo qualora:

- abbia adottato un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dell'illecito verificatosi nel caso di specie;
- i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione;
- la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello sia stata affidata ad un soggetto dotato di autonomi poteri di controllo ed iniziativa;
- non vi sia stata alcuna omissione o inosservanza degli obblighi di direzione e controllo.

Qualora l'ente non sia in grado di provare quanto sopra, risponderà ex D.lgs.

231/2001.

La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato presupposto, tanto che risponde anche in caso di sussistenza di condizioni di esclusione della imputabilità o cause di estinzione del reato diverse dall'amnistia.

CAPITOLO 2 – Modello di governance ed assetto organizzativo della società cooperativa Kratos.

2.1 La società ed il suo oggetto sociale

La società cooperativa Kratos è stata costituita il 27.01.2015 ed è attiva nei settori della gestione di canili ed aree adibite a parcheggio, servizi di pulizie generali e speciali; pulizie civili ed industriali per conto di Enti pubblici o privati, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni; servizi di smaltimento e di riciclaggio di rifiuti solidi urbani, generali e speciali, ivi compresi quelli tossici e nocivi; rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto; manutenzione, custodia, guardiania e servizi cimiteriali; raccolta e trasporto materiale di risulta; lavori edili cimiteriali; raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati; gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani; bonifica di siti e beni contenenti amianto, trasporto conto terzi.

La cooperativa adotta il modello organizzativo proprio delle Società per Azioni ed ha durata prevista fino al 31.12.2060; risulta iscritta al numero C107490 dell'Albo delle Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. - categoria cooperative di produzione e lavoro e la compagine sociale è composta da 59 soci che, complessivamente detengono l'intero capitale sociale.

2.1.1 Il modello di governance

La governance della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre soci, di volta in volta nominati per la durata di tre esercizi.

La cooperativa è dotata di un Collegio Sindacale, a cui sono demandate le funzioni di controllo amministrativo e contabile, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati per la durata di tre esercizi.

La società presenta le seguenti unità operative:

- Ambientale;
- Servizi cimiteriali;
- Trasporto;
- Gestione canile.

2.1.2 Definizione organigramma aziendale e compiti

Il sistema delle deleghe della cooperativa Kratos è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione delle responsabilità, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Per quanto concerne l'organizzazione aziendale si rimanda all'organigramma allegato che è parte integrante del presente Modello.

Gli strumenti organizzativi sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della struttura organizzativa;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire e approvare le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

CAPITOLO 3 – Modello di organizzazione gestione e controllo della società cooperativa Kratos.

3.1.1 Motivazioni dell'adozione del modello

Il Consiglio di Amministrazione della Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ha deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi ispiratori dei comportamenti aziendali alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad adeguare quei comportamenti alle predette finalità.

L'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello conforme alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, un mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

In tale contesto, attraverso l'adozione del Modello, la Società, consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio che si verifichino alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della stessa, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione degli stessi.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare negli Organi sociali, nei dipendenti, nei collaboratori, nei fornitori e nei consulenti, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della società Kratos:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in termini generali, del Modello medesimo;

- la consapevolezza del valore sociale del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporti l'applicazione di apposite sanzioni.

3.1.2 Struttura del modello

Il Modello è suddiviso in:

- una **parte generale**, che comprende, oltre ad una breve disamina della disciplina contenuta nel Decreto 231/2001, le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa sulla base della tipologia e delle caratteristiche dell'attività svolta dalla Società, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale, i criteri di aggiornamento del Modello;
- una **parte speciale**, nella quale, a seguito dell'elaborazione di un *risk assessment*, vengono identificate per ciascuna categoria di reato le fattispecie che possono interessare l'attività della Società, con indicazione dei processi ed attività sensibili alla commissione di tali illeciti e l'indicazione specifica dei protocolli da seguire.

L'adozione e l'aggiornamento del Modello scelto dalla cooperativa Kratos prevede una serie di attività:

1. identificazione e mappatura delle aree di rischio, c.d. *risk assessment*:
 - a) raccolta ed esame della documentazione aziendale (organigramma aziendale, bilanci e documenti allegati, linee guida e procedure aziendali, verbali C.d.A., ecc.) e delle informazioni necessarie per l'ottenimento di una conoscenza dell'attività e dell'organizzazione della Società in materia di:

- (i) struttura della Società;
 - (ii) quadro normativo e regolamentare di riferimento per le attività svolte;
 - (iii) tipologia di relazioni e di attività intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- b) conduzione di interviste con i Responsabili delle varie funzioni aziendali;
 - c) individuazione dei reati presupposto rilevanti per la Società;
2. *gap analysis* e piano di azione;
 3. disegno aggiornamento e gestione del Modello.

3.1.3 Identificazione delle aree di rischio: i reati rilevati per la società Kratos

Alla luce dell'analisi di *risk assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente

Modello, si considerano rilevanti per la Società le seguenti categorie di reati presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)
- Reati societari, nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale (art. 25-ter del Decreto) 20
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)
- Criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)
- Delitti contro l'industria e il commercio nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale (art. 25-bis.1 del Decreto)
- Omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme in materia anti-infortunistica (art. 25-septies del Decreto)

- Reati ambientali, nei limiti delle fattispecie identificate nella parte Speciale (art. 25-undecies del Decreto)
- Impiego di cittadini stranieri irregolari (art. 25-duodecies del Decreto)
- Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies del Decreto)

Le singole fattispecie di reato interessate dalle attività della Società sono descritte nella successiva Parte Speciale.

In relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati rilevanti per la Società, il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività sensibili, ovvero le attività della Società nell'ambito delle quali i predetti reati possono essere commessi.

La Società si impegna, nel quadro della costante attività di monitoraggio sull'attualità del Modello, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, a mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto e delle attività sensibili, anche alla luce di periodiche verifiche del processo di *risk assessment* che costituisce attività preliminare alla predisposizione del Modello.

3.1.4 I Protocolli e le procedure adottate dalla società Kratos

L'identificazione delle aree a rischio ha permesso di individuare i meccanismi di controllo in essere presso la Società, nonché le attività peculiari per le quali è risultato necessario identificare specifici Protocolli di decisione, gestione e controllo che possano costituire un valido presidio per la prevenzione della commissione dei reati.

In sede di definizione dei Protocolli – di cui alla Parte Speciale del presente Modello - si è operato al fine di garantire:

- la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle attività delle responsabilità e la definizione di adeguati livelli autorizzativi;

- l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la proceduralizzazione delle attività sensibili al fine di definire modalità e tempistiche di svolgimento delle stesse, tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni, processi decisionali oggettivi;
- l'esistenza e la documentazione di attività di controllo e supervisione.

I protocolli sono stati sviluppati con l'obiettivo di stabilire le regole di comportamento e le modalità operative cui la Società deve attenersi, con riferimento all'espletamento delle principali attività "a rischio".

Sono stati formalizzati i Protocolli in corrispondenza di ciascuna delle principali aree "a rischio" identificate.

La Società adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nella Parte Speciale e, provvederà, laddove ritenuto opportuno, all'emanazione di apposite normative interne, ordini di servizio, che recepiscano nel dettaglio le singole disposizioni.

3.2 Destinatari del Modello

Con "destinatari" del Modello ci si riferisce a tutti i soggetti che sono sottoposti agli obblighi, ai controlli ed ai protocolli di prevenzione previsti dal Modello stesso, ovvero i soggetti dal cui comportamento possa potenzialmente discendere una responsabilità amministrativa della Società.

La società cooperativa Kratos ha individuato quali destinatari del Modello:

- i componenti degli Organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed i relativi componenti);
- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;

- i componenti dell’Odv;
- i dipendenti della Società;
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato;
- chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell’interesse della Società (collaboratori, consulenti, fornitori, partner ecc.)

Con riferimento ai soggetti che non appartenendo al personale della Società, valgono le seguenti regole:

- ai soggetti terzi operano su mandato o per conto della Società o che agiscono nell’interesse o anche nell’interesse della Società nell’ambito delle attività a rischio di cui alla Parte Speciale del presente Modello, si applicano le prescrizioni del Modello per le attività sensibili gestite oppure, se ne sono dotati, il Modello che eventualmente detti soggetti hanno adottato in proprio per essere *compliant* con il Decreto.

Ai fini dell’attuazione del Modello ai soggetti non appartenenti al personale della Società, l’Organismo di Vigilanza, sentiti i dirigenti, stabilisce le tipologie di rapporti giuridici potenzialmente coinvolte alla luce:

- della natura dell’attività svolta;
- dei reati rilevanti per la Società;
- delle attività sensibili e dei protocolli di prevenzione individuati nella successiva Parte Speciale.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e nelle sue procedure di attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

CAPITOLO 4 – Il sistema disciplinare della società Kratos.

4.1 L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il Sistema Disciplinare è volto a sanzionare le violazioni di principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla base di tale Sistema Disciplinare, sono soggette a sanzione tanto le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, quanto le violazioni poste in essere dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e direzione o operanti in nome e/o per conto della Società.

Nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescinde dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

4.2 La struttura del Sistema Disciplinare

Viene di seguito sintetizzato il Sistema Disciplinare adottato dalla società cooperativa Kratos.

Per la disciplina completa di tale sistema si rimanda al documento allegato al presente Modello, che costituisce parte integrante dello stesso.

Il Sistema Disciplinare è adeguatamente diffuso e portato a conoscenza di tutti i dipendenti che ricoprono la qualifica di Dirigente, Quadro, Impiegato ed Operaio e comunque di tutti i destinatari sopra individuati a cura della Società, mediante affissione di una copia in bacheca o mediante diversi

e specifici strumenti di comunicazione e di informazione (ad esempio attraverso l'utilizzo di ordini di servizio, circolari, modalità contrattuali, posta elettronica, intranet aziendale e qualsiasi altro strumento di comunicazione che la Società riterrà idoneo ed adeguato).

Tutti coloro che desiderino ricevere una copia cartacea del Sistema Disciplinare possono richiederla all'Ufficio Personale e/o all'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 5 – Organismo di Vigilanza (OdV)

Tra le condizioni esimenti per la Società dalla responsabilità il Decreto pone l'aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il documento denominato "Regolamento dell'Organismo di vigilanza" che costituisce parte integrante del Modello stesso.

In tale documento sono regolamentati i profili di primario interesse di tale Organismo, tra i quali:

- le modalità di nomina e la durata dell'incarico;
- le cause di ineleggibilità e di decadenza dell'OdV;
- i compiti e i poteri dell'OdV;
- le risorse assegnate all'OdV;
- la retribuzione assegnata ai membri dell'OdV;
- i flussi informativi:
 - dall'OdV nei confronti degli organi e delle risorse aziendali;
 - nei confronti dell'OdV;
- le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV.

Nel rinviare per la specifica trattazione di ciascun aspetto al predetto Statuto, ci si sofferma di seguito su alcuni dei profili indicati.

5.1 La composizione dell'Organismo e i suoi requisiti

Il Consiglio di Amministrazione della società Kratos ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza indicato nel Decreto, nel rispetto delle previsioni di cui alle Linee Guida di Confindustria.

L'OdV è un organo monocratico. L'OdV è tenuto a riportare al Consiglio di Amministrazione secondo le tipologie di reporting espressamente previste nello Statuto, al quale si rimanda.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'OdV della cooperativa Kratos si caratterizza per i seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza:** tali requisiti si riferiscono all'Organo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. A questo proposito si sottolinea che l'OdV è privo di compiti operativi, i quali potendo comportare la partecipazione a decisioni o attività dell'Ente, potrebbero lederne l'obiettività di giudizio. Inoltre l'OdV è collocato in posizione di staff al vertice aziendale, rispondendo e riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società;
- **professionalità:** intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.

Si sottolinea peraltro che la professionalità è assicurata dalla facoltà riconosciuta all'OdV di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni aziendali, che di consulenti esterni;

- **continuità d'azione:** per garantire un'efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse. La continuità di azione è inoltre garantita dalla circostanza che l'OdV opera stabilmente presso la Società per lo svolgimento dell'incarico assegnatoli, nonché dal fatto di

ricevere costanti informazioni da parte delle strutture individuate come potenziali aree a rischio;

- **onorabilità e assenza di conflitti di interesse:** tali requisiti sono intesi negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

5.2 I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'articolo 6 comma 1° del Decreto, all'OdV della cooperativa Kratos è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di collaborare al suo costante aggiornamento.

In via generale spettano pertanto all'OdV i seguenti compiti di:

- 1 verifica e vigilanza sul Modello, che comportano:
 - a) la verifica circa l'adeguatezza del Modello, ossia la verifica in ordine alla sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti;
 - b) la verifica circa l'effettività del Modello, ossia in ordine alla rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - c) il monitoraggio dell'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche e i relativi follow-up. In particolare l'attività di ricognizione delle attività aziendali è volta ad individuare le eventuali nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a quelle già individuate dal Modello;
 - d) l'attivazione delle strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività;
 - e) l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della

struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate e significative violazioni del Modello;

2 informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (ossia verso i c.d. Destinatari);
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e la formazione del personale ai sensi del Dlgs 231/2001 nonché le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con tempestività, anche mediante l'eventuale predisposizione di pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi in relazione alla corretta interpretazione e/o al concreto funzionamento delle attività descritte tramite apposite procedure all'interno del Modello;

3 gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte di tutti i soggetti interessati, delle attività di reporting afferenti al rispetto e alla concreta attuazione del Modello;
- informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai risultati e alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti ritenuti responsabili, se del caso proponendo le sanzioni ritenute più opportune o fornire il necessario supporto agli organi ispettivi in caso di controlli posti in essere da soggetti istituzionali;
- gestire i canali di segnalazione interna previsti dal Dlgs 24/2023 in materia di whistleblowing.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, sono riconosciuti all'OdV tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha la facoltà di:

- effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;

accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi e i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;

- disporre, ove sia ritenuto necessario, l'audizione delle risorse che possano fornire informazioni o indicazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza collegata al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziata in suo favore dal Consiglio di Amministrazione.

5.3 Lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno, volto a disciplinare le concrete modalità con cui esercita la propria attività, "Statuto dell'Organismo di Vigilanza della Società Cooperativa Kratos".

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno, sono disciplinati:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;

- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es. modalità di verbalizzazione delle riunioni, etc.).

5.3 Lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno, volto a disciplinare le concrete modalità con cui esercita la propria attività, "Statuto dell'Organismo di Vigilanza della Società Cooperativa Kratos".

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno, sono disciplinati:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es. modalità di verbalizzazione delle riunioni, etc.).

5.4 I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 comma 2° lettera d) del Decreto impone la previsione nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno portato al verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'obbligo informativo è rivolto in primo luogo alle strutture ritenute a rischio di reato. Allo scopo di creare un sistema di gestione completo e costante dei flussi informativi verso l'OdV, per ciascuna area a rischio di reato e per ciascuna area strumentale la Società ha provveduto ad identificare un Key Officer, il quale ha l'obbligo di trasmettere all'OdV report standardizzati e il cui oggetto è determinato nella Parte Speciale del Modello.

Il Key Officer garantisce la raccolta delle informazioni, la loro prima disamina, la loro sistematizzazione secondo i criteri previsti dal report e infine la loro trasmissione all'OdV.

Più in generale l'obbligo di comunicazione grava sui membri del Consiglio di Amministrazione, sui dipendenti e su coloro che ricevono incarichi professionali dalla Società, e ha ad oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, comportamenti contrari alle regole di condotta previste dal Modello della cooperativa Kratos ed eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti.

L'OdV deve comunque essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

La violazione dell'obbligo di informazione può costituire un illecito disciplinare, sanzionato in conformità a quanto stabilito dal Sistema disciplinare previsto dal Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

In ogni caso devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- 1 che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna e/o con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
 - eventuali richieste ed offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altra utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

- eventuali scostamenti significativi del budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano anche indirettamente la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso, alla loro attivazione e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- i rapporti dei responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo (ed es. Collegio Sindacale) e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni ritenuti rilevanti rispetto all'osservanza delle norme richiamate nel Modello;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del presente Modello;
- - le notizie relative a incidenti ad impianti, fenomeni di inquinamento o ad infortuni sul lavoro;
- - le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti o dipendenti in caso di avvio del procedimento giudiziario; -
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta Kratos od i componenti degli organi sociali;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs n. 231 del 2001;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- l'ottenimento da parte dell'Ente Kratos di contributi statali od Europei, mutui, agevolazioni fiscali o previdenziali, contributi, sovvenzioni, finanziamento o altre agevolazioni di natura economica;

- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.
- ogni comunicazione, istanza, diffida, od atto giudiziale o stragiudiziale attinente l'attività ed i rapporti contrattuali ed extracontrattuali della Kratos e proveniente da enti, persone fisiche od organi della pa, nonché ogni potenziale red flag attinente i rapporti contrattuali di Kratos o il modello organizzativo o la sua violazione;
- In ogni caso la commissione o tentata commissione di uno dei reati fattispecie previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società nonché, tramite i canali di segnalazione interna, le violazioni previste dall'art. 2 comma 1 lett a) numeri da 2) a 5) del Dlgs 24/2023 (tra cui vengono indicate, oltre alle condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001, anche illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'unione europea o nazionali, indicati nell'allegato al detto Dlgs 24/2023, nonché relativi a appalti pubblici, servizi , prodotti e marchi finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali nonché sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art 26, paragrafo 2 del predetto Trattato, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato; violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui sopra.)

2 relative alle attività della Società che possono rilevare per quanto riguarda l'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i report preparati nell'ambito della loro attività dai Key Officer nominati;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici.

L'OdV, ricevuta una segnalazione in ordine ad una possibile violazione del modello, nel corso dell'attività d'indagine che segue alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurando la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati, ossia i canali di segnalazione interna di seguito meglio specificati.

Laddove il segnalante volesse, pertanto, mantenere riservata la propria identità e beneficiare a tal proposito delle tutele previste dal Dlgs n° 24/2023 potrà utilizzare, uno dei canali di segnalazione interna indicati di seguito.

5.5 Il sistema di Whistleblowing

Il Modello recepisce la disciplina introdotta dal Dlgs 24/2023, che ha esteso alle aziende private la tutela del dipendente che segnali gli illeciti riscontrati nel luogo di lavoro, già approntata nel settore pubblico dalla L. n. 190/2012.

Il sistema di Whistleblowing è lo strumento mediante il quale viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante e delle segnalazioni di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali, come più dettagliatamente indicato in seguito, agevolandone l'effettuazione, in modo che l'azienda possa trarre beneficio da esse ed intercettare per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio e correzione. In questo senso, la cooperativa Kratos mette a disposizione tutti i sistemi di segnalazione interna che di seguito si descrivono.

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della *privacy*.

Principi di riferimento

a) Garanzia di anonimato e protezione del segnalante. Ambito di applicazione soggettiva.

Ai sensi dell'art. 3 Dlgs 24/23, i soggetti segnalanti a cui si applica la protezione prevista dalla norma sono i lavoratori subordinati della Kratos, i lavoratori autonomi ed i collaboratori che operano con quest'ultima, i liberi professionisti e consulenti che prestano attività per Kratos, i volontari e tirocinanti retribuiti e non di quest'ultima, le persone con funzioni di amministrazione, di direzione e controllo, vigilanza o rappresentanza anche di fatto della stessa.

Le tutele dei predetti segnalanti si applicano anche quando i rapporti giuridici di cui sopra non sono ancora iniziati e le informazioni sulle violazioni da segnalare sono state acquisite in fase precontrattuale o durante il periodo di prova. Si applicano altresì anche quando il rapporto si è sciolto, se le informazioni sono state comunque acquisite durante lo stesso.

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente modello e dalla normativa applicabile. L'OdV, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. La Società ribadisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente, alla segnalazione e applicherà le Sanzioni previste dal M.O.G. nei confronti di chi viola suddetto divieto o compie uno degli atti elencati all'art. 17 del Dlgs 24/23, nonché nei confronti di chi "effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o false".

b) Anonimato e segnalazioni escluse dall'ambito di tutela.

Sebbene l'OdV, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, il canale di segnalazione interna predisposto da quest'ultima consente anche la possibilità di compiere segnalazione anonime. In tal caso, l'OdV, quale organo incaricato di gestire il canale di segnalazione interna Kratos, procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione solo le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV. Vengono escluse le segnalazioni che riguardano fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio fatte con il solo scopo di arrecare un danno ingiusto.

Sono altresì escluse dall'ambito di tutela ed applicazione del Dlgs 24/23 le segnalazioni di cui all'art. 1 comma 2 lett a),b) e c) del medesimo Dlgs ed in particolare sono escluse le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Modalità e gestione delle segnalazione

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi (Segnalazioni interne ed esterne, scritte e orali).

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: - generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda; - una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; - se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commessi; - se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/I che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; - l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; - l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede e/o infondate l'OdV si riserva di archiviare le stesse.

Invero, l'OdV analizza la segnalazione ricevuta e decide se avviare un processo di accertamento o archiviare la stessa, documentandone le motivazioni. Lo stesso avvia, dunque, un processo di accertamento i cui esiti verranno comunicati al segnalante secondo le procedure di seguito descritte.

A conclusione della fase di verifica, qualora la segnalazione risulti fondata, l'OdV provvede, nel rispetto della normativa applicabile, a darne comunicazione all'Amministratore Delegato proponendo un apposito piano di intervento.

In caso di accertata fondatezza della segnalazione, la Kratos adotterà gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e le azioni a tutela della Società.

L'OdV, nel rispetto della normativa applicabile e delle disposizioni di seguito richiamate, cura la tenuta di un registro gestionale delle segnalazioni.

La Kratos, in ossequio al Dlgs 24/23, ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna.

CANALI DI SEGNALAZIONE

SEGNALAZIONI INTERNE IN FORMA SCRITTA

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata all'Organismo di Vigilanza della Kratos.

Le segnalazioni interne in forma scritta da parte del Soggetto Segnalante devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza attraverso il seguente canale:

- in modalità informatica, attraverso la piattaforma on line presente sul sito internet aziendale, accessibile tramite l'indirizzo <https://kratoscooperativa.it>; il segnalante dovrà accedere al sito, aprire il menù a tendina posto in alto a destra della pagina introduttiva del sito e digitare sulla voce "whistleblowing";

- aperto il canale di segnalazione, il segnalante dovrà digitare sul riquadro "Fare un rapporto";

- il segnalante inizierà a compilare il questionario o form di segnalazione. I campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori;

- il canale consente di procedere (digitando sull'apposita opzione) con la segnalazione sia in forma anonima che in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza prescritte dalla legge;

- stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante continuerà la compilazione del form;

- completata la compilazione, il canale rilascerà il codice identificativo della segnalazione ossia un "nome utente ed una password";

- ottenuto il predetto codice identificativo, per verificare lo stato della propria segnalazione, il segnalante dovrà accedere nuovamente sul canale di segnalazione presente sul sito internet aziendale sopra richiamato, aprire il canale di segnalazione whistleblowing e digitare il riquadro "La tua casella di posta". A quel punto, inserendo il predetto codice identificativo potrà controllare lo stato della propria segnalazione ed eventualmente proseguire l'interlocuzione con l'organo incaricato di gestire la segnalazione medesima.

Il sito mette altresì a disposizione dei FAQ, con le relative risposte illustrative che facilitano la compilazione del form.

Il canale di segnalazione di cui sopra è dotato di strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque

menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La predisposizione da parte della Kratos dei canali di segnalazione interna in argomento, non esclude che il segnalante possa denunciare la potenziale commissione di uno degli illeciti previsti dal Dlgs 231/2001 o dall'art. 2 comma 1 lettera a) num. da 2 a 6 del Dlgs 24/23, rinunciando espressamente alla garanzia di riservatezza dell'identità del segnalante con apposito consenso ed utilizzando strumenti di segnalazione diversi (ad es attraverso i report e le red flag redatte dai Key officer o comunque dal personale Kratos a ciò incaricato e destinati all'OdV) e comunque usufruendo delle garanzie di tutela e protezione del segnalante previste dal Dlgs 24/2023, ove ricorrano i relativi presupposti di applicazione.

Ogni informazione, segnalazione o report previsti dal Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio. L'accesso all'archivio è consentito ai soli componenti dell'OdV.

Il soggetto che ai sensi del presente modello gestisce e riceve la segnalazione svolge le seguenti attività:

- 1) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- 3) dà diligente seguito alle segnalazioni;
- 4) fornisce riscontro alle segnalazioni entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in caso di mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

SEGNALAZIONI ORALE

Le segnalazioni in forma orale sono effettuate attraverso chiamata alla linea telefonica 349 5273457 nonché tramite messaggistica vocale oppure, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato, entro un termine ragionevole, con l'Organismo di Vigilanza della Kratos Società Cooperativa Avv. Simone Spinelli, con studio in Taranto, alla Via Dante 205, previo contatto telefonico sulla predetta linea telefonica.

Anche per le segnalazioni orali il soggetto che ai sensi del presente modello gestisce e riceve la segnalazione svolge le seguenti attività:

- 1) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- 3) dà diligente seguito alle segnalazioni;
- 4) fornisce riscontro alle segnalazioni entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in caso di mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni interne (scritte o orali) presentate ad un soggetto diverso da quello incaricato dal Modello organizzativo di riceverle devono essere trasmesse entro sette giorni dal loro ricevimento, al soggetto competente (OdV), dando contestuale notizia alla persona del segnalante della trasmissione.

Le segnalazioni interne scritte o orali non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona del segnalante, a persona diversa da quella competente a ricevere le segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito dei procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità della persona del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso dalla persona del segnalante alla rivelazione della propria identità.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle ipotesi di cui al capoverso precedente nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, quando la rilevazione dell'identità della persona segnalante è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dalla legge 241/1990 e da quella prevista dagli artt. 5 e ss. Del Dlgs 33/2013.

Nell'ambito della gestione dei canali di segnalazione interna, il soggetto all'uopo incaricato è obbligato a mettere a disposizione, di tutti i soggetti destinatari, informazioni chiare sui canali di medesimi, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne di seguito illustrate. A tal proposito, le suddette informazioni, sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'art. 3 commi 3 o 4 del Dlgs 24/23.

Le dette informazioni sono pubblicate anche in una sezione a ciò dedicata del sito internet aziendale.

SEGNALAZIONI ESTERNE

Le segnalazioni esterne, così come quelle interne, possono avere ad oggetto comportamenti atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato, nonché tutte le condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001 o del modello organizzativo Kratos o le violazioni e gli illeciti elencati all'art. 2 del Dlgs 24/2023 comma 1 lett. a) numeri da 2) a 6).

La persona segnalante può fare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna (il presente modello organizzativo della Kratos prevede espressamente l'obbligatorietà della segnalazione interna, nel cui concetto non rientra la segnalazione anonima comunque prevista) ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Dlgs 24/2003;
- 2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del predetto art 4 e la stessa non ha avuto esito;

- 3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 24/2023 in forza del quale le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica prevista dalla detta Autorità oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le istruzioni sull'uso del detto canale di segnalazione esterna sono pubblicate sul sito internet ANAC ed ivi sono illustrate tutte le informazioni di contatto e le procedure di segnalazione attivabili così come ivi sono illustrate tutte le informative sulle misure di protezione dell'identità del segnalante, gli obblighi di riservatezza ed ogni tutela già sopra richiamate ed prevista dal Dlgs 24/2023.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate, per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa sulla privacy già citata.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione o all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale.

In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla

conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Fra le modalità di segnalazione esterna v'è la "divulgazione pubblica" consistente nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni del presente modello organizzativo o comunque condotte illecite da parte dell'Ente tramite la stampa o altri mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Tale tipologia di segnalazione rientra nella nozione di "segnalazioni esterne ai sensi dell'art. 2 e ss del Dlgs 24/23.

Anche tale tipo di segnalazione, così come quelle rivolte all'ANAC, soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6 del ridetto Dlgs 24/2023 in quanto la persona del segnalante può adottare tale comportamento nel momento in cui:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna (come detto tale 'obbligatorietà nel presente modello è invece espressamente prevista) ovvero quest'ultimo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle previsioni di cui all'art. 4 del Dlgs 24/2023;
- b) la persona del segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto legislativo 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Infine si specifica che in presenza dei relativi presupposti di applicazione, valgono le misure di protezione previste dal Capo III del Dlgs 24/2023 artt. 16 e ss. a cui integralmente si rimanda.

DANUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Si precisa, inoltre, che il Dlgs 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nel paragrafo 1 "ambito soggettivo" delle linee guida ANAC pubblicate a luglio 2023. In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti (procedibili d'ufficio) e le ipotesi di danno erariale. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

5.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari e del vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse.

All'OdV sono rimessi i seguenti obblighi di informazione al Consiglio di

Amministrazione:

- di natura continuativa, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario e/o opportuno per gli adempimenti degli obblighi previsti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante e/o utile per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello, che sia ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per conoscenza o che abbia esso stesso accertato;
- attraverso una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno semestrale sulle attività svolte, sulle segnalazioni ricevute, sulle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dalle funzioni competenti, sui suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare per rimuovere eventuali anomalie riscontrate, che limitino l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, sullo stato di realizzazione di interventi migliorativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

L'attività di reporting ha comunque ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quelle di verifica;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato di realizzazione;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello o il Codice Etico;

la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;

- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti ovvero del Key Officer nell'ambito della reportistica di sua competenza;
- il rendiconto delle spese sostenute;
- eventuali mutamenti normativi che richiedano l'aggiornamento del Modello;

- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificare ragioni di tempo e risorse.

Gli incontri con gli Organi Societari cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'Organismo di Vigilanza dell'Ente.

CAPITOLO 6 – FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutto il personale della Società e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, sia attuali che futuri.

L'OdV determina le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società.

La Società attua specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto e del Modello al proprio personale.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici di e-learning.

L'Organismo di Vigilanza della Società si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

CAPITOLO 7 – CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dal Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, gli organi amministrativi possono provvedervi in via autonoma, dopo avere sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'OdV, in forma scritta, agli organi amministrativi, affinché essi adottino le decisioni di propria competenza.

In caso di modifiche relative alla struttura aziendale della Società, gli organi amministrativi ne danno tempestiva comunicazione all'OdV ai fini dell'aggiornamento del Modello, nonché allo scopo di ottenere un parere in merito alla necessità di dotare la Società di procedure aziendali operative conseguenti.